



**REGIONE
PUGLIA**

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Nominata con 689 del 05/07/2022 e n. 742 del 15/07/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 UNITA' DI CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO SPECIALISTA DEI RAPPORTI CON I MEDIA, GIORNALISTA PUBBLICO, ORGANIZZATA DA FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

Verbale n. 4

L'anno 2022 addì 29 del mese di novembre alle ore 15:00, in modalità mista, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 15 del 22 febbraio 2022, relativo al bando di concorso per il reclutamento di n. 5 unità di categoria D - posizione economica D1, profilo professionale "Specialista dei Rapporti con i media, Giornalista Pubblico" presso La Regione Puglia. La Commissione esaminatrice, nominata per l'avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 689 del 05/07/2022 ed integrata con atto dirigenziale n. 742 del 15/07/2022, risulta così composta:

Presidente: dott. Antonio LACATENA (in presenza, presso la sede del Consiglio Regionale);

Componenti: dott.ssa Maria NICASSIO (da remoto tramite collegamento al link fornito dalla Regione Puglia);

avv. Danilo SPANO (da remoto tramite collegamento al link fornito dalla Regione Puglia);

Segretario: dott.ssa Valeria Margherita MONA (in presenza, presso la sede del Consiglio Regionale).

La Commissione, come riportato nel verbale n. 3 del 02/08/2022, prende atto dell'elenco composto da n. 93 (novantatre) candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta del 26 luglio 2022 e dei correlati punteggi, così come rielaborati dal Formez PA a seguito del ricalcolo dei punteggi ed acquisiti dalla Commissione con il suo richiamato verbale n. 3/2022.

La Commissione decide di affrontare le questioni preliminari alla valutazione dei titoli e di riscontrare le comunicazioni varie pervenute dal Servizio Personale.

Il Presidente informa che la Sezione Personale, con mail del 10 ottobre 2022 acquisita agli atti, ha trasmesso l'istanza della – **OMISSIS**- con la quale ha contestato il ricalcolo del punteggio della prova scritta operato dal Formez PA, dal quale è rimasta esclusa, ed ha chiesto una ulteriore rettifica del punteggio.

La Commissione ritiene di non accogliere la suddetta richiesta considerato che il primo elenco degli idonei, in cui l'istante era stata inserita, era errato per un problema dovuto ad un mero errore materiale di inserimento nel software di correzione delle prove, dei punteggi alle risposte corrette, errate e non date previsti dal bando di concorso (art. 5, comma 3), come dichiarato dalla Formez PA nella relazione istruttoria inviata alla Commissione con mail del 29/07/2022 e richiamata nel verbale n. 3 del 02/08/2022.

In particolare, la Commissione richiama la precisazione fatta nel verbale n. 3/2022 in merito alla circostanza *“di avere presenziato, in persona del Presidente, al momento dell'inserimento dei parametri relativi ai punteggi da attribuire alle risposte operato dell'incaricato dal Formez PA, al solo fine di essere resa edotta della procedura di immissione dei dati relativi alla prova d'esame nel software gestionale, poiché la gestione del software, le relative operazioni di immissione dei dati, nonché la procedura di correzione delle prove e di abbinamento dei risultati resta di esclusiva competenza del personale di Formez PA”*.

Il Presidente informa, altresì, che la Sezione Personale, con mail del 06/09/2022 acquisita agli atti, ha trasmesso la nota di richiesta di integrazione documentale dei titoli di preferenza/precedenza della domanda di concorso, pervenuta del legale della candidata -**OMISSIS**- la quale, peraltro, con pec del 18/09/2022 ha trasmesso la documentazione relativa i titoli di preferenze/precedenza.

La Commissione, preso atto della richiesta ivi formulata e vista la domanda di partecipazione al concorso della -**OMISSIS**- nella quale la stessa non ha dichiarato il possesso di titoli preferenziali o di precedenza da far valere in sede di valutazione, ritiene di non poter accogliere l'istanza formulata in applicazione di quanto disposto dal bando di concorso all'art. 8, comma 5.

Il Presidente informa che la Sezione Personale, con mail del 24/11/2022 acquisita agli atti, ha inoltrato alla Commissione la documentazione di equipollenza/equivalenza del titolo estero dal candidato C.D.B., dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso come ulteriore titolo di studio. Sulla base della documentazione prodotta, il titolo estero conseguito dal candidato in Italia è equiparabile ad una Laurea Magistrale.

La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1 lett. i) e j) del bando di concorso per i n. 93 idonei che hanno superato la prova scritta, sulla base di quanto dichiarato dai candidati in seno alle rispettive domande.

La Commissione, richiamato l'art. 2, lett. i) del bando di concorso in ordine al possesso del Diploma di Laurea v.o./Laurea Triennale/Specialista/Magistrale, ritiene idonei per l'ammissione alla procedura concorsuale tutti i titoli di studio dichiarati dai candidati, anche in applicazione della Tabella "Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali" allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

La Commissione, invece, richiamato l'art. 2, lett. j) del bando di concorso che prevede l'iscrizione all'albo dei giornalisti come professionista o pubblicista, decide all'unanimità di escludere dalla procedura concorsuale – per mancanza del requisito di ammissione- i candidati che non hanno compilato correttamente nella domanda di partecipazione al concorso, nè il campo relativo al possesso del requisito dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti (che risulta "NO"), né il campo relativo all'abilitazione all'esercizio della professione (che risulta "nessuna" o vuoto).

Dall'esame della domanda cartacea, risultano pertanto esclusi i seguenti n. 17 candidati:

- **OMISSIS-**

La Commissione, preso atto della varietà delle casistiche riscontrate nella compilazione delle domande da parte dei candidati, in applicazione del principio del *favor participationis*, decide di procedere ad una verifica d'ufficio sull'albo dell'ordine nazionale dei giornalisti e/o sugli albi degli ordini territoriali dei candidati che pur non

avendo compilato il campo relativo al possesso del requisito dell'iscrizione all'albo (che risulta "NO"), hanno compilato il campo relativo alla abilitazione all'esercizio della professione, dichiarando l'iscrizione e/o l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista professionista o pubblicista.

In questo caso, infatti, il candidato, seppur in un campo della domanda diverso da quello preposto, ha comunque dichiarato il possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, lett. j) del bando di concorso.

Si dà atto che sono stati verificati n. 51 idonei che risultano tutti ammessi poiché in possesso del requisito di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti elenco professionisti o elenco dei pubblicisti.

Conclusa la fase preliminare della verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando, la Commissione inizia la valutazione dei titoli dichiarati dai n. 76 candidati ammessi alla fase di valutazione dei titoli stabiliti all'art. 7 del bando di concorso, per l'attribuzione del relativo punteggio.

La Commissione utilizza il Report delle candidature per il profilo giornalista trasmesso dal Formez PA in data 29/08/2022 e che riporta quanto dichiarato dai singoli candidati al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Viene richiamato anche il punto dell'articolo 7, comma 1, del bando in cui è detto che i titoli non espressamente indicati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

Laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso:

La Commissione ritiene non valutabili i titoli di studio dichiarati dai seguenti candidati in quanto trattasi di lauree triennali propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale, utilizzata per l'ammissione al concorso:

- Laurea triennale - 05 - Lettere (DM 509/99), dichiarata dal candidato A.L.;
- Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04), dichiarata dalla candidata M.A.;
- Laurea triennale - 14 - Scienze della comunicazione (DM 509/99), dichiarata dal candidato R.A.;
- Laurea triennale - 36 - Scienze sociologiche (DM 509/99), dichiarata dal candidato S.V.;
- Laurea triennale - 14 - Scienze della comunicazione (DM 509/99), dichiarata dal candidato S.G.

Diplomi di specializzazione:

La Commissione, richiamato l'articolo 7, comma 4, del bando di concorso il quale dispone che *"i titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche e le università non statali legalmente riconosciute"*, ritiene non valutabili i seguenti diplomi di specializzazione, in quanto non conseguiti ai sensi del Decreto Ministeriale del 03/11/2022 n. 509, così come modificato dal Decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270:

- "DIGITAL PR: dall'Ufficio Stampa alle On Line Media Relations" rilasciato da IL Sole 24ORE – Milano (dichiarato dalla candidata D.A.V.);

- “Esperto nell'uso del colore per la comunicazione "Colorist"” rilasciato da Tecnopolis CSATA – Bari (dichiarato dalla candidata F.M.G.);
- Scuola di Giornalismo Radio Televisivo - Perugia (dichiarato dal candidato P.A.);

La Commissione ritiene, inoltre, non valutabili i seguenti titoli in quanto non denominati diplomi di specializzazione o non valutabili in termini di attinenza rispetto al profilo per il quale si concorre;

- Diploma presso Euromediterranean School of Law and Politics rilasciato da Scuola superiore ISUFI (dichiarato dalla candidata S.F.);

La Commissione, inoltre, ritiene non valutabile come Diploma di specializzazione (2 punti) bensì come titolo di studio ulteriore (1,5 punti) il titolo “Laurea specialistica Editoria e Giornalismo” rilasciato dall’Università LUMSA di Roma, dichiarato dalla candidata V.U, poiché si tratta di una Laurea specialistica, titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso (L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04).

La Commissione, di conseguenza, decide di ridurre il punteggio complessivo assegnato ai titoli dichiarati dalla candidata di 0,5 punti, per un totale di 2,5.

Dottorati di ricerca:

La Commissione conferma i punteggi attribuiti sulla base delle dichiarazioni dei candidati.

Master:

La Commissione, richiamato l’articolo 7 comma 4 del bando di concorso, ritiene non valutabili i Master di primo o di secondo livello rilasciati dai seguenti Enti, in quanto non conseguiti o svolti “*presso le Istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca*”:

- Master in “Marketing e Comunicazione Pubblica e d'impresa” rilasciato da Ente Privato - Studio Valletta Comunicazione - Bari (dichiarato dal candidato P.A.);

La Commissione, inoltre, ritiene non valutabili i seguenti titoli in quanto considerati non attinenti al profilo per il quale si concorre:

- “SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” rilasciato dall’Università degli Studi di Catania (dichiarato dal candidato S.A.D.);

Abilitazioni Professionali:

La Commissione, ai fini della corretta attribuzione del punto aggiuntivo riconosciuto per il possesso delle abilitazioni professionali, richiamato l’art. 7 comma 4 del bando di concorso che prescrive “*le abilitazioni*”

professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato”, ha effettuato una verifica d’ufficio dei candidati che hanno correttamente compilato il campo relativo al possesso del requisito dell’iscrizione all’albo (che risulta “SI”) ma non hanno chiaramente dichiarato nel campo della abilitazione all’esercizio della professione di avere la relativa abilitazione o hanno effettuato una dichiarazione generica.

Il punteggio aggiuntivo relativo all’abilitazione sarà riconosciuto soltanto ai giornalisti professionisti che hanno superato l’esame di stato secondo la Legge n. 69 del 03/02/1963 recante “Ordinamento della professione di giornalista”.

La Commissione, pertanto, dispone di non concedere il punto aggiuntivo ai candidati riportati nell’Allegato 1) che hanno dichiarato nella domanda di essere giornalisti pubblicisti, in quanto non costituisce abilitazione valutabile ai sensi del bando di concorso, ad eccezione della candidata D.M.F. a cui è stato attribuito nel file riepilogativo fornito dal FORMEZ PA un solo punto, pur avendo dichiarato anche il possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato

La Commissione ritiene non valutabile il seguente titolo non trattandosi di abilitazione professionale ma di certificazione informatica:

- Certificazione EIPASS, conseguita tramite l'Ente Certipass Bari (dichiarata dal candidato C.N.);

La Commissione, inoltre, all’unanimità decide di considerare attinenti al profilo per il quale si concorre tutte le abilitazioni professionali dichiarate dai candidati, in aggiunta a quella di giornalista professionista, considerato che il bando ritiene valide ai fini dell’ammissione tutte le tipologie di lauree.

Conclusa la prima fase della valutazione dei titoli, il Presidente informa che, con nota prot. AOO_106/18734 del 18/11/2022 acquisita agli atti, il Servizio Reclutamento ha presente si trasmette la pec dell’Avvocatura regionale riportante in allegato il ricorso al Tar di Bari presentato dal **-OMISSIS-** al fine di ottenere l’inserimento nell’elenco degli idonei della procedura concorsuale. Il Servizio Reclutamento ha invitato la Commissione ed il Formez PA, ciascuno per la propria competenza, a relazione in merito alle censure mosse da parte ricorrente.

La Commissione, preso atto della richiesta pervenuta, e letto il ricorso al TAR presentato dal **-OMISSIS-**, per quanto di propria competenza, in ordine alle censure mosse avverso l’erronea e generica formulazione di n. 3 quesiti dei 40 validati dalla Commissione e somministrati durante la prova scritta del 26/07/2022, osserva quanto segue.

In relazione al **quesito n. 3** (“*Il Dipendente pubblico è tenuto a risarcire lo Stato...*”) a cui il candidato ha fornito la risposta n. 2), mentre la risposta esatta è la n. 1), deve escludersi che la formulazione dello stesso si presti ad ingenerare confusione poiché, già dal dato letterale, è chiaro che si riferisce al dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni (ed in nessun’altra veste, come avanzato dal legale del ricorrente).

Parimenti, la risposta ritenuta esatta dalla Commissione, ovvero che la responsabilità in cui incorre il dipendente nei confronti dello Stato sia la responsabilità erariale, oltre che corretta ed univoca, trova conferma anche in varie previsioni del dettato Costituzionale ed in particolare dell'art. 28, comma 1, Cost. secondo il quale “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

Ne discende, pertanto, che la definizione stessa di danno erariale e della c.d. responsabilità erariale che ne deriva (*rectius* amministrativo-contabile), secondo il pensiero dottrinario maggioritario, si configura solo quando il dipendente pubblico (o soggetti legati alla p.a. da rapporto di servizio) provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto che anche la formulazione delle n. 3 risposte al quesito censurato è chiara, non fuorviante e univoca, considerato che l'utilizzo dell'aggettivo “SOLO” nelle risposte 2) e 3) le rendono automaticamente non corrette ed incongruenti rispetto alla domanda formulata.

La commissione, in merito, osserva che in relazione alla risposta n. 2)- quindi quella data dal ricorrente – essa contrasta palesemente con il tenore letterale della domanda poiché la responsabilità contabile sorge SOLO in capo a particolari categorie di pubblici dipendenti, gli agenti contabili, laddove il quesito parla genericamente di pubblico dipendente.

La Commissione ritiene altresì correttamente formulata anche la risposta n. 3) in relazione al quesito proposto, considerato che la responsabilità civile sorge tutt'al più, e con le dovute eccezioni, in capo al pubblico dipendente verso soggetti terzi privati solo nella sua forma extra-contrattuale, sulla base del principio del *neminem laedere*, poiché il pubblico dipendente non è parte del rapporto contrattuale che lega la PA al privato cittadino. Tra l'altro si può parlare di responsabilità civile solo laddove ricorrano i presupposti dell'inadempimento e dell'illecito civile, ovvero la lesione dell'interesse creditorio e di interessi protetti dalla vita di relazione.

In sostanza, la responsabilità civile del pubblico dipendente, extra contrattuale ed in alcuni casi anche contrattuale, non interessa alla fattispecie prospettata dalla domanda ai candidati poiché mentre la domanda parla di responsabilità verso lo Stato, la responsabilità civile si riferisce all'obbligo del risarcimento del danno provocato ad un soggetto terzo, in conseguenza di un comportamento qualificato illecito civile.

Quanto al **quesito n. 18** (“Cosa s'intende per h1-h2-h3?”) per il quale la risposta fornita è stata la n. 3) -in luogo di quella corretta che è la risposta n. 1)- deve parimenti escludersi la presenza di ambiguità nella sua formulazione, né profili di incongruità nella risposta esatta; laddove, invece, quella fornita dal candidato appare di molto distante dal dato scientifico, come riporta la letteratura di settore, facilmente reperibile sul web.

Preliminarmente la Commissione osserva che la domanda contestata attiene all'argomento “Search Engine Optimization” (in acronimo SEO) che significa “ottimizzazione per i motori di ricerca” che era espressamente oggetto della domanda immediatamente precedente (quesito n. 17) alla quale il candidato ha risposto

correttamente, come si evince dalla prova elaborata dal candidato e trasmessa dal Formez alla Commissione con mail del 30/11/2022 acquisita agli atti.

La definizione più acclarata dalla comunità informatica degli h1, h2 e h3, proprio in relazione alla ottimizzazione SEO dedicata ai giornalisti per le tecniche di redazione degli articoli nei giornali on line:

“Il primo titolo che si vede su una pagina web è il tag H1, sintetizza il tema” mentre per rendere più comprensibile il testo dell’articolo, si può “dividere il testo in paragrafi e introdurre le varie sezioni dell’articolo con gli header H2, H3 fino all’H6”. (cfr. <https://www.mysocialweb.it/come-ottimizzare-una-pagina-web/>).

Da ultimo, in relazione al **quesito censurato dal candidato ricorrente n. 28** (“*Ai sensi dell’art. 123 Cost, può uno statuto regionale essere sottoposto a referendum popolare?*”) la Commissione ritiene che la risposta n. 2), ritenuta corretta e validata in sede d’esame, sia chiaramente e letteralmente riportata al terzo comma dello stesso articolo 123, Cost. il quale disciplina appunto l’istituto del referendum popolare per l’approvazione dello statuto.

La Commissione dà mandato al Segretario di trasmettere il presente verbale al Servizio Reclutamento, nella versione pubblicabile, in riscontro alla citata nota di richiesta di relazione.

Il Presidente avvisa la Commissione che il referente del Formez PA, con mail del 03/10/2022 acquisita agli atti, ha trasmesso il link per procedere con il download del file in format zip, contenente i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 8 del bando di concorso, inoltrati dai candidati che sono risultati idonei alla prova scritta del concorso.

La Commissione, in applicazione dell’art. 8, comma 5, del bando decide che saranno presi in considerazione soltanto i titoli di preferenza, precedenza o riserva previsti dalla legge, dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando (ore 23:59 del 24 marzo 2022), ed inviati alla pec del Formez PA indicata nel bando entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli esiti della prova scritta (24/09/2022).

La Commissione, tuttavia, per il tramite del Segretario della Commissione, decide di chiedere al Formez PA di verificare se i seguenti candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso dei titoli di preferenza:

- B.C.;
- I.D.;
- S.O.A.

hanno inviato la documentazione via pec. Nel caso i suddetti candidati non abbiano inviato la documentazione richiesta dal bando all’indirizzo del protocollo del Formez nei termini indicati, non si procederà all’applicazione delle precedenze/preferenze così come prescritto dal bando nel su citato articolo.

La Commissione termina le attività alle ore 17:00, rinviando a successiva seduta il prosieguo della valutazione dei titoli di preferenza e precedenza.

Il presente verbale si compone di n. 10 (dieci) pagine e n. 1 (uno) allegato e viene redatto in duplice copia di cui una in versione integrale da tenere agli atti della Commissione e l'altra in versione pubblicabile, per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione a cura dell'ufficio responsabile del procedimento.

Letto confermato e sottoscritto.

La Commissione.

Presidente:

Componente:

Componente:

Segretario:

Allegato 1: elenco dei candidati iscritti nell'elenco dei giornalisti pubblicisti a cui non concedere il punto relativo alla abilitazione professionale (art. 7, comma 4, lett.b) – bando di concorso).

A.D. ; S.M.;

A.E. ; S.S.;

A.D.; S.C.;

B.A.; V.I.

C.M.;

C.N.;

C.G. ;

C.L.;

C.P.;

D.A.V.;

Di.G.R.;

D.M.F.;

F.M.G.;

G.G.M.;

I.P.;

L.M.;

M.R.;

M.M.L.;

M.A.;

M.C.;

M.M.;

P.C.;

P.M.;

P.M.;

P.G.;

R.A.;

R.M.;

R.A.;

S.F.;

S.V.;

S.D.;